

**CONVENZIONE
PER LA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEI
RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN ALLUMINIO
CONTENUTI NEI RIFIUTI URBANI**

CiAl, Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, con sede legale e sede operativa in Milano, Via Pompeo Litta 5, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12285760158, (in appresso CIAl) costituito ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, abrogato e sostituito dall'art. 223 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, con statuto approvato con decreto 15 luglio 1998 e s.m.i., dal Ministero dell'Ambiente, in persona del suo Direttore Generale dott.ssa Giuseppina Cammeo, munito degli opportuni poteri

E

EcoAmbiente Salerno S.p.A con sede in Salerno, Via Sabato Visco n°20, C.F. e P. IVA 04773540655, in persona del Dott. Vincenzo Petrosino, nella sua qualità di legale rappresentante, munito degli opportuni poteri, (Convenzionato e collettivamente, insieme con CiAl, Parti)

VISTO E PREMESSO CHE

- a. il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni detta le norme che disciplinano la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (Decreto);
- b. CONAI e ANCI hanno sottoscritto l'Accordo Quadro di cui all'art. 224 del Decreto (Accordo) per il periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2024;
- c. CIAl e ANCI hanno sottoscritto l'Allegato Tecnico Alluminio 2020-2024 (Allegato Tecnico) dove si prevede la stipula di specifica Convenzione tra CiAl ed i Gestori di impianti di cernita Rifiuti Urbani, al fine di incentivare il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio e delle f.m.s. presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a trattamento in impianti di cernita meccanica;

CONSIDERATO CHE

con la presente Convenzione le Parti intendono dare attuazione all'Allegato Tecnico nei limiti e alle condizioni che competono alla Convenzione medesima

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI
CONCORDANO QUANTO SEGUE**

1. Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:
 - a. i visto, le premesse e i considerato;
 - b. le Condizioni Generali per la selezione e conferimento dei rifiuti di imballaggi in alluminio in impianti di cernita Rifiuti Urbani cui all'Allegato A ivi compresi gli allegati alle stesse.
2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti dichiarano di conoscere le Condizioni Generali di cui all'Allegato A ivi compresi gli allegati alle stesse e di accettarle pienamente;
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti assumono tutti gli obblighi, gli oneri e gli

impegni previsti a proprio carico nelle Condizioni Generali di cui all'Allegato A ivi compresi gli allegati alle stesse;

4. Tali dichiarazioni ed assunzioni di obblighi vengono effettuate dal Gestore in qualità di Convenzionato come definito nell'art. 2 delle Condizioni Generali e da CiAl, in proprio ai sensi dell'art. 223 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
5. Le Parti si impegnano altresì, a comunicare ogni informazione rilevante per la corretta esecuzione della presente Convenzione;

Qualsiasi richiesta, domanda o comunicazione fra le Parti in merito alla Convenzione dovrà essere trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:

CiAl - Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio
Via P. Litta, 5 - 20122 Milano

Mail: riccolta@ciail.it

PEC: recupero@pec.ciail.it

Mail: segreteria@ecoambientesalerno.it

Gestore Pec: ecoambientesalerno@pec.it

o ad altro indirizzo eventualmente comunicato nelle forme di cui sopra ad una delle Parti.

Ciascuna delle parti riceve un originale della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

**Consorzio Nazionale
Imballaggi Alluminio
Il Direttore Generale**

CiAl - Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio

EcoAmbiente Salerno S.p.A.

IL PRESIDENTE

Dott. Vincenzo PETROSINO

Gestore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile le Parti approvano espressamente le pattuizioni riportate nelle Condizioni Generali di cui all'Allegato A:

- Art. 7 : Diritti di proprietà;
- Art. 15 : Penali ed inadempimenti;
- Art. 18 : Clausola compromissoria.

Milano,

**Consorzio Nazionale
Imballaggi Alluminio
Il Direttore Generale**

CiAl - Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio

EcoAmbiente Salerno S.p.A.

IL PRESIDENTE

Dott. Vincenzo PETROSINO

Gestore

CONDIZIONI GENERALI PER LA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN ALLUMINIO IN IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI

1. Premesse ed allegati

1.1 Le seguenti Premesse costituiscono parte integrante delle Condizioni Generali.

Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 prevede:

- all'art. 182 comma 2 - smaltimento dei rifiuti - che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
 - all'art. 219 – criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio – comma 1 che l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si informi anche al principio generale di riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;
- e da ciò ne consegue che l'estrazione degli imballaggi in alluminio e f.m.s. dai rifiuti è funzionale sia al recupero di materia prima sia alla diminuzione dei rifiuti da inviare a smaltimento.



CIAL e ANCI hanno sottoscritto l'Allegato Tecnico Alluminio 2020-2024 (Allegato Tecnico) dove si prevede la stipula di specifica Convenzione tra CIAL ed i Gestori di impianti di cernita Rifiuti Urbani, al fine di incentivare il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio e delle f.m.s. presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a trattamento in impianti di cernita meccanica.

L'Allegato Tecnico al punto 6 indica i criteri sulla base dei quali gestire la selezione ed il conferimento dei rifiuti di imballaggio in alluminio provenienti da impianti di trattamento rifiuti urbani, anche integrati con produzione di Cdr.

CIAL, organizzazione registrata Emas, auspica l'adozione di sistemi volontari di certificazione e registrazione ambientale da parte dei gestori Convenzionati al fine di perseguire il miglioramento continuo del monitoraggio degli aspetti ambientali delle attività di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio.

L'attuazione dell'Allegato Tecnico per gli imballaggi in alluminio avviene a livello locale mediante la stipula di apposita convenzione fra CIAL ed i Gestori di impianti di trattamento rifiuti;

La Convenzione ha efficacia dalla data della sottoscrizione fino al termine di validità dell'Allegato Tecnico, pur se prorogata in via di mero fatto. Durante tale periodo trovano applicazione i termini e le condizioni di seguito riportate.

In caso di contrasto tra le obbligazioni contenute nelle presenti Condizioni Generali e quanto previsto nell'Allegato Tecnico, varranno le pattuizioni e i principi stabiliti in questo ultimo atto.

1.2 I seguenti allegati costituiscono parte integrante delle Condizioni Generali:

- Allegato 1 - scheda anagrafica dell'impianto di trattamento rifiuti
- Allegato 2 - protocollo esecuzione analisi merceologica in impianti di trattamento rifiuti

Costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali l'Allegato Tecnico, che pertanto deve intendersi integralmente riportato nel presente atto, anche se non allegato, in quanto pubblicamente disponibile.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni Generali i termini di cui al sottostante elenco assumeranno, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i seguenti significati:

- a) **Accordo Quadro:** l'Accordo di Programma Quadro sottoscritto da Anci e Conai ai sensi dell'art. 224, comma 5, del Decreto per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2024;
- b) **Allegato Tecnico:** l'Allegato Tecnico 2020-2024 sottoscritto da Anci e CIAL, relativo ai rifiuti di imballaggio in alluminio;
- c) **CIAL:** il Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio istituito ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, abrogato e sostituito dall'art. 223 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con statuto approvato con Decreto 15 luglio 1998 dal Ministero dell'Ambiente e successive modifiche e integrazioni;



- d) **Condizioni Generali:** le presenti Condizioni Generali aventi per oggetto i criteri sulla base dei quali gestire la selezione ed il conferimento dei rifiuti di imballaggio in alluminio, e f.m.s., in appositi impianti;
- e) **Convenzionato:** il Gestore dell'impianto che ha sottoscritto la Convenzione;
- f) **Convenzione:** la Convenzione incluse le presenti Condizioni Generali e relativi allegati;
- g) **Decreto:** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni;
- h) **Frazione estranea:** i rifiuti non in alluminio;
- i) **Frazione merceologica simile** ovvero **f.m.s.:** rifiuto in alluminio, non d'imballaggio;
- j) **Gestione:** le attività come definite all'art. 218, comma 1, lettera g) del Decreto;
- k) **Gestore:** il soggetto che gestisce l'impianto di trattamento rifiuti ovvero il servizio di selezione e conferimento dei rifiuti di Imballaggio in alluminio e f.m.s.;
- l) **Impianto:** la piattaforma di trattamento, concordata tra le Parti, in cui vengono conferiti i rifiuti e dove viene effettuata la separazione delle diverse frazioni componenti, altre operazioni accessorie e la messa a disposizione dei rifiuti di imballaggio in alluminio, ovvero delle f.m.s., selezionati;
- m) **Parti:** CIAL in proprio ai sensi dell'art. 223 del Decreto e il Convenzionato di cui alla lettera e) delle presenti definizioni;
- n) **Recupero:** le attività come definite all'art. 218, comma 1 lettera m) del Decreto;
- o) **Riciclaggio** ovvero **Riciclo:** le attività di recupero di materia, come definite nell'art. 218, comma 1, lettera l) del Decreto;
- p) **Rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio in alluminio, come definito all'art. 218, comma 1 lett. e) del Decreto;
- q) **Rifiuto:** i rifiuti urbani, ai sensi all'art. 184 comma 2 del Decreto;
- r) **Selezione:** attività di separazione dei rifiuti di imballaggio in alluminio, finalizzata al loro avvio al riciclo;
- s) **Smaltimento:** le operazioni previste all'art. 218 comma 1 lettera p) del Decreto;
- t) **Trattamento:** attività di separazione dei rifiuti finalizzata al recupero ovvero smaltimento delle diverse frazioni componenti;

3. Finalità e ambito di applicazione

Le Condizioni Generali si riferiscono alla selezione e conferimento dei rifiuti di imballaggio in alluminio e f.m.s. in impianti di trattamento rifiuti e disciplinano i reciproci obblighi e diritti delle Parti, nei limiti delle rispettive funzioni, in attuazione delle disposizioni di legge previste dal Decreto e dalle disposizioni dell'Allegato Tecnico.

4. Oggetto della Convenzione

Mediante la Convenzione, le Parti intendono regolare il servizio di selezione dei rifiuti di imballaggi in alluminio e f.m.s. e disciplinare il loro conferimento ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Decreto e dall'Allegato Tecnico.

5. Obblighi del convenzionato

5.1 Il Convenzionato:

- gestisce un impianto di trattamento rifiuti di cui all'Allegato 1, conforme alle prescrizioni di Legge.
- garantisce che le attività si svolgono con la massima diligenza nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro, ambiente, igiene e sicurezza;
- garantisce che l'impianto di trattamento rifiuti è dotato di idoneo separatore di alluminio, rifiuti di imballaggio e f.m.s.;
- si impegna a rendere disponibili presso l'impianto di cui all'Allegato 1, franco partenza caricamento su mezzo incluso, i rifiuti di imballaggio in alluminio, e f.m.s., selezionati provenienti dal trattamento dei rifiuti e a comunicare tale disponibilità direttamente a CIAL;
- si impegna al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti; nonché ad adeguare l'impianto ad ogni disposizione normativa dettata a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché a tutela dell'ambiente;
- si impegna a dichiarare a CIAL il bacino di Comuni di cui tratta il relativo flusso di RU e ad informare i Comuni stessi della sottoscrizione della convenzione con CIAL e dei relativi corrispettivi percepiti, al fine di consentire la valutazione degli effetti sulla tariffa di smaltimento applicata.

5.2 Ai fini del conferimento a CIAL dei rifiuti di imballaggio in alluminio, ovvero f.m.s., selezionati è fatto obbligo al Convenzionato di utilizzare idoneo documento di trasporto (formulario o altro documento equivalente) dal quale risultino, oltre alle indicazioni di legge, le seguenti informazioni:

- a) origine del rifiuto;
- b) data del conferimento;
- c) dati identificativi dell'impianto;
- d) deve altresì risultare l'appropriato codice CER
[a titolo esemplificativo] 191203 - metalli non ferrosi da trattamento meccanico dei rifiuti (p.e. selezione)
- e) nelle Annotazioni deve essere riportata la seguente dicitura: *MATERIALE AVVIATO A RICICLO PER CONTO DEL CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI ALLUMINIO IN BASE ALLA CONVENZIONE N. .. DEL .././..*

5.3 Il Convenzionato si impegna a comunicare tempestivamente a CIAL ogni modifica dei dati e delle informazioni di cui al precedente punto 5.1 ed in particolare a quanto previsto dall'Allegato 1 inerente il Convenzionato e l'impianto, anche se queste dovessero intervenire a valle della sottoscrizione della convenzione.

5.4 Il Convenzionato si impegna al continuo monitoraggio presso l'impianto sia della tipologia del materiale che della quantità dei materiali da conferire. In particolare, nel caso di incongruenze comunicate da CIAL il Convenzionato si impegna a prendere opportuni provvedimenti per ricondurre alla corretta gestione la presente Convenzione.

5.5 Il Convenzionato riconosce la facoltà di CIAL nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale di effettuare, con costi a carico CIAL (esclusi i costi di supporto in loco), anche tramite soggetti terzi qualificati, audit presso l'impianto per la verifica della conformità tecnica e legislativa.

5.6 Il Convenzionato è obbligato a trasmettere alla banca dati prevista all'art. 6.1 dell'Accordo Quadro, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui al punto 7 dell'Accordo Quadro, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche
 - rifiuti di imballaggio e f.m.s. conferiti in convenzione
 - rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico
- come dettagliatamente riportato nell'allegato C dell'Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi periodicamente, utilizzando format conformi e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dal soggetto affidatario del servizio Banca Dati Accordo Quadro Anci – Conai.

Il mancato invio dei dati e delle informazioni, secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo, verrà segnalato dal Comitato di Verifica al Comitato di Coordinamento, che valuterà gli opportuni provvedimenti da adottare.

6. Obblighi del CIAL

6.1 CIAL, tramite terzi incaricati, si impegna al ritiro dei rifiuti di imballaggio in alluminio e f.m.s. messi a disposizione dal Convenzionato presso l'impianto secondo le modalità di cui all'art. 5.

6.2 Il ritiro avrà luogo, a cura di CIAL, presso l'impianto entro i 15 giorni successivi dall'esecuzione dell'analisi merceologica, ove prevista, o dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo, salvo diversi accordi tra CIAL e il Convenzionato.

6.3 CIAL si impegna al ritiro di ogni singolo carico con peso uguale o superiore a 10 t; per ragioni locali o temporali CIAL potrà decidere di ritirare carichi con peso inferiore.

6.4 CIAL si impegna a riconoscere al Convenzionato un corrispettivo, in relazione al livello qualitativo del materiale conferito, come specificato nel successivo art. 9.

6.5 CIAL si impegna, direttamente o indirettamente, ad attuare le necessarie condizioni affinché il Convenzionato possa agire in conformità agli accordi assunti con la Convenzione.

6.6 CIAL garantisce l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio in alluminio e delle f.m.s. raccolti e conferiti, nel rispetto della normativa vigente, anche tramite ulteriori trattamenti finalizzati al miglioramento qualitativo.

7. Diritti di proprietà

In relazione al principio di corresponsabilità di cui all'art. 219 comma 2 del Decreto e agli obblighi delle imprese in merito alla gestione ambientale degli imballaggi derivanti dall'art. 221 del Decreto, le Parti convengono che la proprietà dei rifiuti di imballaggi in alluminio, ovvero delle f.m.s., selezionati conferiti dal Convenzionato è di CIAL, in relazione all'organizzazione ed al servizio prestati dal Convenzionato.

Si conviene che la proprietà del materiale venga acquisita nel momento in cui sono resi i servizi inerenti i rifiuti di imballaggio in alluminio, ovvero in generale l'alluminio selezionato, secondo i criteri indicati agli artt. 5 e 11.

In sede locale, per migliorare la funzionalità della Convenzione, qualora vi siano ragioni che lo richiedano in riferimento all'avvio a riciclo del materiale, potrà essere definito dalle Parti un diverso momento di trasferimento della proprietà. In tal caso dovranno essere comunicati da CIAL i riferimenti del soggetto che acquisisce la proprietà del materiale.

8. Ulteriori responsabilità

Per quanto altrove non specificato le Parti assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto delle norme di legge in materia di sicurezza e gestione dei rifiuti.

9. Corrispettivi

Per i servizi resi dal Convenzionato, relativamente alla selezione e conferimento dei rifiuti di imballaggio in alluminio e f.m.s., e a fronte di tutte le prestazioni ed obblighi connessi, CIAL si impegna a riconoscere al Convenzionato il corrispettivo indicato nella seguente tabella relativo alla specifica fascia qualitativa del materiale conferito – ad esclusione di quanto pattuito per eventuali servizi aggiuntivi - in conformità a quanto riportato nell'Allegato Tecnico.



I singoli corrispettivi fanno riferimento alla fascia qualitativa determinata secondo quanto indicato all'art. 11.

ALLUMINIO DA SELEZIONE RU	
Fascia Qualitativa	Corrispettivo
A	200,00 Euro/t
B	130,00 Euro/t

I corrispettivi di cui sopra si intendono al netto dell'IVA.

10. Adeguamento dei corrispettivi

I corrispettivi di cui all'art. 9 verranno adeguati annualmente nella misura del 20% del parametro di adeguamento generale previsto al punto 5.5 nell'Accordo Quadro Anci - Conai.

11. Fascia qualitativa – metodo di determinazione

- 11.1 CIAL, tramite terzi indipendenti e come previsto all'art. 5.3. dell'Accordo Quadro Anci – Conai, provvederà ad una verifica dei parametri qualitativi del materiale, secondo le modalità di cui all'Allegato 2, allo scopo di individuare la fascia qualitativa e di determinare il corrispettivo da riconoscere al Convenzionato.
- 11.2 La verifica dei parametri qualitativi avviene di norma presso l'impianto di trattamento rifiuti, preventivamente o all'atto del ritiro, o secondo modalità diversamente concordata tra le Parti in sede locale, dandone preavviso all'impianto con un anticipo di 24 ore.
- 11.3 CIAL si riserva la facoltà di eseguire analisi di controllo a destino, ovvero presso gli impianti di trattamento/recupero dove il materiale è inviato per il processo di riciclo, dandone preavviso al Convenzionato con un anticipo di 24 ore. Qualora l'analisi di controllo a destino evidenzia una fascia qualitativa diversa da quella riscontrata dall'ultima analisi eseguita in piattaforma, sul carico oggetto di analisi sarà attribuita la fascia riscontrata a destino.
- 11.4 CIAL, inoltre, si riserva la facoltà eseguire analisi a sorpresa, senza obbligo di comunicazione preventiva, sia presso le piattaforme sia a destino, Qualora le analisi a sorpresa dovessero segnalare un peggioramento di fascia rispetto a quella di appartenenza riscontrata con le ultime analisi con preavviso, il Convenzionato sarà oggetto di ulteriori analisi fino al rientro nella fascia di appartenenza, con costi a loro carico, compresa l'analisi a sorpresa eseguita. In ogni caso sul carico oggetto di analisi sarà riconosciuta la fascia riscontrata.
- 11.5 La massa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al carico completo, che dovrà essere raggiungibile, visibile e movimentabile nella sua interezza.
- 11.6 La percentuale di frazione estranea determinata secondo le modalità di cui al punto 11.1 è riferimento oggettivo per la determinazione della Fascia Qualitativa secondo quanto indicato nella seguente tabella.

Frazione Estranea	Fascia Qualitativa
fino al 10 %	A
oltre il 10% e fino al 20 %	B

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore ai limiti massimi in tabella, CIAL nel caso in cui l'analisi sia stata eseguita in piattaforma può procedere al ritiro con addebito del costo di smaltimento della frazione estranea eccedente e conseguente offerta economica, oppure può non procedere al ritiro dell'intero carico; nel caso in cui l'analisi sia stata effettuata presso la fonderia CIAL effettuerà una proposta economica sull'intero carico sostenendo tutti gli oneri. Il Convenzionato potrà accettare la proposta economica o procedere alla ripresa dell'intero suo carico con oneri a suo carico.

12. Gestione della Frazione estranea

12.1 Le Parti concordano che ai fini dell'attribuzione degli oneri di smaltimento della frazione estranea si applica quanto previsto dalla seguente tabella:

CIAL

Fascia Qualitativa	Oneri di smaltimento
A	a carico CIAL
B	a carico del Convenzionato

12.2 Fatta salva una quota di frazione estranea fino ad un massimo del 10% in peso delle quantità di materiali conferiti i cui oneri di smaltimento sono a carico di CIAL, la responsabilità e gli oneri per la corretta gestione ed esecuzione delle operazioni di smaltimento della frazione estranea sono a carico del Convenzionato.

12.3 Nel caso in cui gli oneri di smaltimento siano a carico del Convenzionato, per il ritiro della frazione estranea eccedente il 10% si applicano le stesse condizioni di ritiro e le penalità di cui all'art. 5.2 dell'Allegato Tecnico o in alternativa CIAL, previa comunicazione dei costi di smaltimento, potrà provvedervi addebitando al Convenzionato i costi sostenuti.

13. Fatturazione e pagamento

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di CIAL con cadenza mensile sulla base dei corrispettivi di cui all'art. 9 applicati al peso dei rifiuti di imballaggi in alluminio e f.m.s. conferiti a CIAL nel corso del mese stesso, come risultante dai documenti di trasporto di cui al punto 5.2 che dovranno essere allegati alla fattura, in ogni caso non oltre 6 mesi dal conferimento.

Il corrispettivo delle prestazioni rese dal Convenzionato sarà assoggettato a IVA con aliquota del 10%, in applicazione del n. 127-sexiesdecies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

La fattura dovrà essere intestata e recapitata a:

CIAL, Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio - via Pompeo Litta n. 5, 20122 Milano.

Codice Destinatario SDI: MJ1OYNU

Eventuali comunicazioni possono essere inviate a: fatture@cial.it

CIAL è tenuto ad effettuare i pagamenti di cui al presente articolo tramite bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese.

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte CIAL, qualora il Consorzio non avesse preventivamente comunicato eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità irriducibile a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato di due punti, per tutto il periodo che va dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.

14. Stipula e durata della Convenzione

La Convenzione diviene efficace attraverso la sottoscrizione delle Parti e resta efficace fino a quando resterà in vigore l'Allegato Tecnico, pure nel caso in cui la durata di quest'ultimo venga prorogata, anche in via di mero fatto.

La decorrenza delle presenti Condizioni Generali è a far data dal 1° gennaio 2021, secondo quanto disposto al punto 3 dell'Allegato Tecnico.

Eventuali modifiche e adeguamenti che dovessero avvenire nell'Accordo e/o nell'Allegato Tecnico dovranno intendersi automaticamente recepite ad integrazione o modifica della presente Convenzione.

Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l'Accordo Quadro nonché l'Allegato Tecnico imballaggi in Alluminio tutte le convenzioni cesseranno di avere efficacia. Durante tutto il periodo di vigenza dell'Allegato Tecnico il Convenzionato può richiedere la sospensione temporanea degli effetti della convenzione stessa, in relazione al punto 5.1 dell'Accordo Quadro.

Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, a CIAL.

15. Penali e inadempimenti

In caso di risoluzione anticipata della Convenzione da parte del Convenzionato o di CIAL, per ragioni non imputabili a caso fortuito o forza maggiore, nonché in caso di mancato adempimento da parte del Convenzionato o di CIAL anche di uno solo degli obblighi di rispettiva competenza previsti in Convenzione sarà applicata una penale a carico del soggetto inadempiente pari al 2% del controvalore derivante dall'applicazione del corrispettivo ad una quantità forfettaria derivante dall'applicazione della resa minima di captazione pari a 0,1% ai rifiuti effettivamente trattati dall'impianto, fatto salvo il maggior danno.



Nel caso di inadempienza del Convenzionato sarà inoltre facoltà di CIAL recedere dalla Convenzione senza ulteriore obbligo di avviso nei confronti del Convenzionato dandone comunicazione al Comitato di Verifica cui all'art. 7 dell'Accordo Quadro.

16. Cessione della convenzione, modifiche e comunicazioni

Nessuna delle Parti potrà cedere la Convenzione o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza il previo consenso dell'altra Parte.

17. Pattuizioni tra le Parti

La Convenzione, unitamente agli Allegati, sostituisce gli accordi intercorsi tra le Parti in merito alle attività in oggetto e sostituisce ogni eventuale precedente accordo, orale o scritto, eventualmente stipulato tra le Parti.

18. Clausola compromissoria

Considerato che l'Accordo Quadro (Capitolo 7 – "La Governance dell'Accordo") prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all'esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s'impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere, sì da prevenire l'instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l'intervento dell'altro organismo paritetico previsto dall'Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 7), le Parti avranno facoltà di rivolgersi, ad un Collegio Arbitrale di tre Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

In via generale, la sede competente dell'arbitrato è, per il convenzionato avente sede nelle regioni del nord Italia: Milano; nelle regioni del centro Italia e Sardegna: Roma; nelle regioni del sud Italia e Sicilia: Napoli; salvo diverso accordo fra le Parti.

19. Tutela della Privacy

Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR"), che i dati personali scambiati per la stipulazione ed esecuzione della presente Convenzione sono trattati da persone autorizzate, al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione della Convenzione e degli obblighi ad essa correlati, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Le Parti dichiarano altresì di aver provveduto per il tramite dei rispettivi rappresentanti, a scambiarsi l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR.

Resta inteso che le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, trasparenza e pertinenza.

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI

GESTORE IMPIANTO

Ragione Sociale			
Cod. Fiscale		Partita IVA e n. Reg. Imprese	
Indirizzo sede legale			
CAP		Città	
Tel.		Fax	
e-mail		PEC	
Responsabile Tecnico			
Legale Rappresentante			

Sede operativa			
Indirizzo			
CAP		Città	
Tel.		Fax	
e-mail			
Referente/responsabile tecnico			



TIPOLOGIA/DOTAZIONE IMPIANTO

Impianto produzione	<input type="checkbox"/> CSS/Cdr	<input type="checkbox"/> frazione secca	<input type="checkbox"/> TMB
Capacità trattamento (t/anno)	Nominale _____	Autorizzata _____	
Separatore alluminio (ECS)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Area idonea per l'esecuzione delle analisi merceologiche	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Altre attrezzature	<input type="checkbox"/> Pesa	<input type="checkbox"/> Ragno	
	<input type="checkbox"/> Carrello elevatore	<input type="checkbox"/> Cassoni	
	<input type="checkbox"/> Pala meccanica	<input type="checkbox"/> Altro	
Tecnologia (breve descrizione)	_____ _____ _____		
Mezzi trasporti autorizzati	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> conto terzi	

AUTORIZZAZIONI

Abilitazione recupero rifiuti D.Lgs. 152/06	<input type="checkbox"/> Autorizzazione art. 208 e smi - n° data emessa da
	<input type="checkbox"/> Comunicazione art. 216 e smi - n° data emessa da di cui si acclude copia

ULTERIORI INFORMAZIONI

Certificazioni\Registrazioni	<input type="checkbox"/> Qualità n° data	<input type="checkbox"/> Ambiente n° data	<input type="checkbox"/> Sicurezza n° data
Contratti\Accordi con altri Consorzi di filiera	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Altre notizie utili	_____ _____ _____		

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

Luogo, data

timbro e
firma Legale Rappresentante

Protocollo Esecuzione Analisi Impianti Trattamento Rifiuti

Al fine di verificare i parametri qualitativi e individuare la relativa fascia qualitativa dei rifiuti di imballaggi in alluminio conferiti a CIAL, vengono effettuate analisi merceologiche secondo le modalità riportate di seguito, con eventuale possibilità di eseguire riprese video con partecipazione in streaming dei Comuni/Gestori convenzionati.

1. Scopo

Il presente documento descrive le modalità operative per l'individuazione, il prelievo del materiale e la successiva esecuzione dell'analisi merceologica volta alla determinazione della quantità percentuale di frazione estranea (materiale non in alluminio) presente nel materiale conferito a CIAL.

2. Campo di applicazione

Il metodo si applica ai rifiuti di imballaggi in alluminio selezionati presso le piattaforme convenzionate e/o indicate quali piattaforme di conferimento dai Comuni/Gestori convenzionati, nonché ai carichi di imballaggio in alluminio conferiti presso gli impianti di trattamento/recupero dove il materiale è portato per il processo di riciclo. La determinazione della fascia qualitativa è riferita alla selezione del materiale reso presso la piattaforma, quindi la fascia di qualità applicata in convenzione è quella attribuita alla piattaforma stessa.

3. Premesse e precauzioni

La Parte richiedente l'analisi merceologica comunicherà preventivamente all'altra Parte la società incaricata alla sua esecuzione. Sono a carico di ciascuna Parte i costi del personale che assiste.

La piattaforma dovrà fornire idonea superficie per le attività descritte in questo documento, rispettando tutte le norme di salute e sicurezza previste sui luoghi di lavoro di loro competenza, nonché dovrà fornire mano d'opera e adeguato supporto di mezzi per la movimentazione del materiale durante tutte le fasi dell'attività di campionamento e analisi, con costi a proprio carico. Il materiale, stoccato preferibilmente in area coperta, dovrà essere raggiungibile e visibile nella sua interezza. La piattaforma dovrà fornire supporto per l'etichettatura dell'intero materiale in giacenza alle stesse condizioni descritte in precedenza.

4. Apparecchiatura

La piattaforma dovrà fornire adeguati mezzi per la movimentazione del materiale, quali:

- Ragno;
- Benna o Pala gommata
- Muletto a pinze
- Idonei contenitori (o sacchi) per la movimentazione di materiale sfuso.
- Badile;
- Scopa;

Gli incaricati all'esecuzione delle analisi dovranno essere dotati di:

- Bilancia tecnica o apparecchiatura equivalente (divisione scala 100 g o inferiore opportunamente tarate e certificate);
- Tavolo grigliato (griglia 2x2cm);
- Telo in plastica (superficie non inferiore a 300x300cm);
- Magnete;
- Contenitori integri di volume e numero adeguato alla cernita delle varie frazioni merceologiche.

5. Prelievo del materiale da campionare presso la piattaforma

Sulla base delle condizioni di stoccaggio del materiale (balle o sfuso) il prelievo del materiale da campionare dovrà avvenire secondo le modalità di seguito descritte.

5.1 Materiale pressato in balle

Dall'intera giacenza del materiale stoccato in balle e secondo quanto riportato al punto 3, saranno individuate 2 (due) balle: 1 (una) scelta dal Convenzionato/Piattaforma e 1 (una) scelta da CIAL o da terzi incaricati da CIAL.

5.2 Materiale stoccato sfuso

Dal materiale stoccato sfuso e in punti diversi dello stoccaggio, si procederà al prelievo del materiale da campionare tramite ragno qualora stoccato in cassoni o tramite benna o pala gommata qualora stoccato in stive e/o box, al fine di raggiungere sia gli strati inferiori sia gli strati superiori del cumulo e garantire la rappresentatività del prelievo sia relativamente alle frazioni pesanti che leggere.

Il prelievo del materiale dovrà garantire un quantitativo minimo per l'esecuzione dell'analisi che sia superiore ai 120 kg previsti per la stessa. Stessa procedura potrà essere eseguita a sorpresa.

Il materiale individuato secondo le modalità descritte sarà oggetto di campionatura per l'analisi merceologica di un quantitativo minimo di 120 Kg come da successivo punto 7.

6. Prelievo del materiale da campionare presso gli impianti di trattamento/recupero/riciclo.

Il giorno comunicato per l'esecuzione dell'analisi, dal carico conferito saranno individuate 2 (due) balle: 1 (una) scelta dal Convenzionato/Piattaforma e 1 (una) scelta da CIAL o da terzi incaricati da CIAL.

Ai fini delle analisi a sorpresa, su indicazione di CIAL, la società di analisi incaricata provvederà a prelevare dai carichi in arrivo il giorno indicato da CIAL, 2 (due) balle scelte casualmente che saranno poste in area pulita e sgombra ad una distanza idonea ad evitare contaminazione da qualsiasi altro materiale. Sulle balle dovrà essere apposta, in modo visibile e in apposita busta trasparente, copia del documento di trasporto per l'identificazione della provenienza/produttore. In caso di materiale sfuso, dovrà essere prelevato un campione di almeno 250 kg che verrà posto in un contenitore/cesta metallica pulito e richiudibile. I quantitativi così individuati saranno utilizzati per l'esecuzione delle analisi merceologiche come da successivo punto 7.

7. Esecuzione analisi

Individuato il materiale da campionare come da punti 5 o 6, lo stesso dovrà essere posto in area sgombra e pulita, ad una distanza idonea ad evitare contaminazione da qualsiasi altro materiale.

Impiegando idonee attrezzature, le balle individuate secondo quanto riportato al punto 5.1 e 6 saranno aperte e miscelate, come anche il materiale sfuso individuato secondo quanto riportato al punto 5.2, al fine di creare un cumulo di materiale di pezzatura omogenea distribuito in modo uniforme.

Il cumulo dovrà essere suddiviso secondo i principi della quartatura, la società di analisi sceglierà in maniera casuale la parte da analizzare che, una volta posta sul tavolo, dovrà necessariamente essere cernita per intero. Le parti del cumulo non analizzate dovranno essere tenute a disposizione fino al termine dell'analisi.

Sotto il tavolo grigliato dovrà essere posizionato un telo in plastica che garantirà la raccolta del materiale fine risultante dalla cernita del campione.

Il materiale verrà cernito manualmente individuando i rifiuti di imballaggio in alluminio, la frazione merceologica simile (f.m.s.) e le frazioni estranee. Al fine di evitare contaminazione e dispersioni, le diverse tipologie saranno poste in singoli contenitori per la successiva pesatura.

Gli ispettori durante la cernita per l'individuazione dei materiali ferrosi utilizzeranno in ausilio 1 (uno) o più magneti di idonee dimensioni.

Saranno considerati frazione estranea manufatti e/o imballaggi per il quale vi è un eccessivo e inscindibile residuo di frazione non alluminio. (imballaggi pieni, residui di consumo)

Ai fini della determinazione della fascia qualitativa, le f.m.s. fanno parte della frazione merceologica "imballaggi in alluminio" (in allegato H alla Convenzione locale le tipologie di f.m.s. ammesse).

Dalla frazione fine risultante dovranno essere estratti eventuali rifiuti in alluminio, per quanto possibile in termini dimensionali. La frazione fine residua sarà conteggiata all'interno della frazione estranea.

Terminata la cernita e garantito il peso minimo di 120 kg, si procede alla pesatura delle varie frazioni merceologiche con adeguata attrezzatura descritta al punto 4.

Le frazioni cernite saranno espresse in % sulla massa totale del campione stesso, calcolata nel seguente modo:

$$\text{Peso Frazione merceologica} * 100 / \text{Peso Campione}$$

Al termine dell'analisi sarà redatto apposito verbale riportante i dati riscontrati, che dovrà essere sottoscritto dal Convenzionato e dalla piattaforma per presa d'atto.

Sarà garantita l'effettuazione di reporting fotografico di tutte le fasi descritte nel presente documento, che sarà reso disponibile a prima richiesta dell'altra Parte.

In caso di assenza di una delle Parti, il risultato dell'analisi sarà comunicato all'altra Parte entro i 3 giorni lavorativi.
